



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:



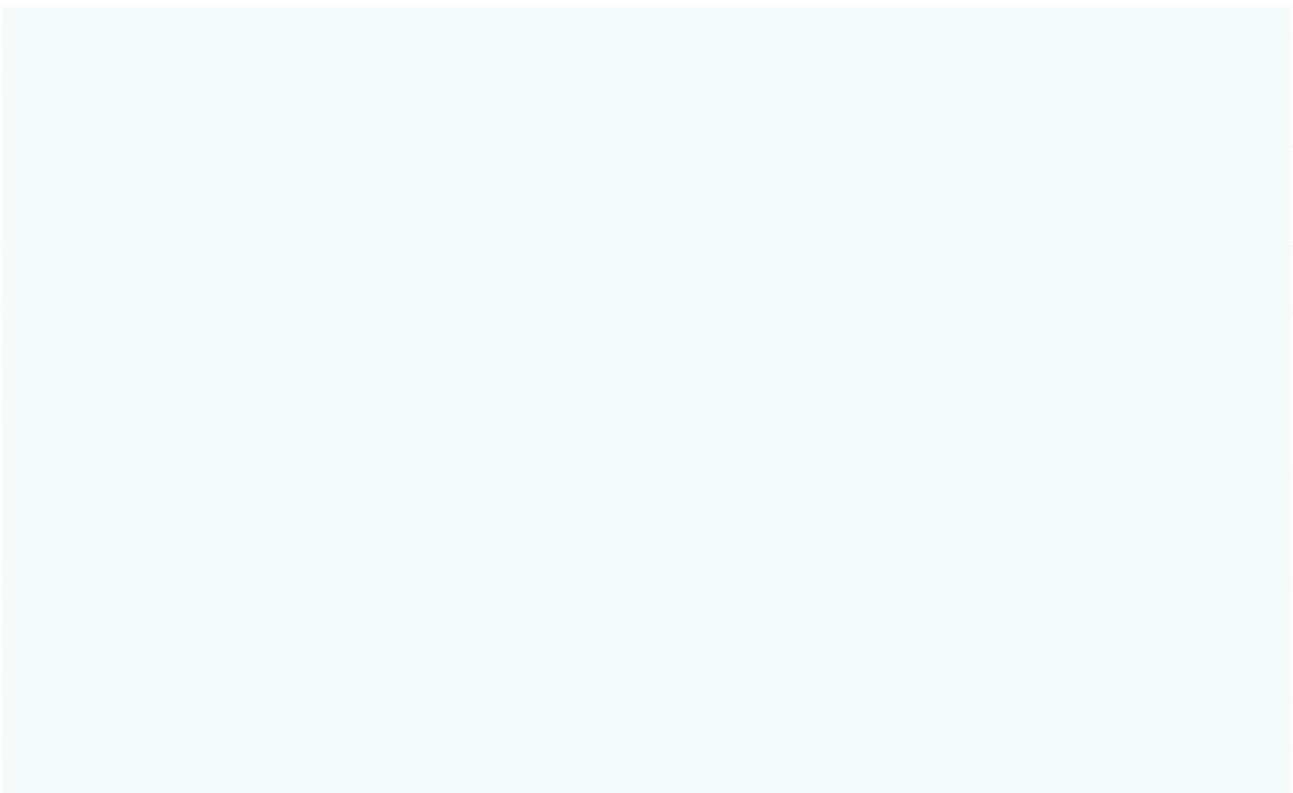
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 200 del Registro Generale dell'anno 2022, vertente

**tra**

FRANCO PARISI, GIACOMO BORTOLO BRIGHENTI e IRENE KATZLBERGER, rappresentati



**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia**

- dell'ordinanza n. 69 del 5 luglio 2022 con la quale il responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Brenzone sul Garda ha ingiunto la demolizione ed il ripristino dei luoghi, per opere ricadenti in fascia di vincolo idraulico realizzate sui fondi distinti al Foglio 36, mapp. n. 361 e 414, nonché di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, connesso e/o consequenziale.

**FATTO e DIRITTO**

1. Con il ricorso in esame, i ricorrenti chiedono l'annullamento dell'ordinanza n. 69 del 5 luglio 2022 con la quale il Comune di Brenzone sul Garda ha ingiunto nei loro confronti la demolizione delle opere ricadenti nella fascia di vincolo idraulico e ha ordinato il ripristino dei luoghi, per aver realizzato *«dei garage interrati realizzati fino a muro dell'argine, il cui piano di calpestio si trova a quota ben inferiore alla quota di fondo alveo, una piscina ed un gazebo»*, senza rispettare la distanza dei dieci metri da una valletta, imposta dal vincolo di cui all'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che il ricorso sia respinto sull'assunto che le opere di cui il Comune ha ordinato la demolizione sono state realizzate nella fascia di rispetto dei 10 metri senza che, insieme ai titoli edilizi comunali, fosse stata rilasciata l'autorizzazione in deroga (nulla osta idraulico).

3. Resiste in giudizio anche il Comune Brenzone sul Garda, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All'udienza pubblica del 26 giugno 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la illegittimità dell'ordinanza comunale per la violazione dell'art. 96 del regio decreto n. 523 del 1904 e dell'art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (*Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche*), nonché difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto – ad avviso dei ricorrenti – l'alveo rispetto al quale il Comune ha calcolato i dieci metri del vincolo idraulico posto dal citato art. 96 del regio decreto n. 523 del 1904 non potrebbe essere qualificato come corso d'acqua pubblico considerato che – anche secondo la giurisprudenza – non potrebbe essere riconosciuta natura pubblica alle acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, senza possibilità di sfruttamento per finalità collettive. Il greto della valletta in questione contiene delle caditoie che convogliano le acque nella fognatura, mentre lo sbocco nel Lago di Garda costituisce solo un sistema di "troppo pieno" per evitare esondazioni in caso di eventi meteorologici eccezionali.



Non sarebbe possibile, quindi, qualificare l'opera come "corso d'acqua" posto che l'eventuale deflusso nel lago non era la finalità del manufatto e la sua funzione ordinaria, bensì un mero rimedio di emergenza.

5.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 96 del regio decreto n. 523 del 1904, e la conseguente inapplicabilità del divieto di costruire entro la fascia dei 10 metri dal corso d'acqua, in quanto - nel caso di specie - non si tratterebbe di un corso d'acqua pubblico, non solo per le ragioni già dedotte con il primo motivo, ma anche per l'assenza di interesse generale e per l'inesistenza di qualsiasi funzione di pubblica utilità del greto o valletta, anche per la esiguità delle acque che vi confluiscono.

5.3. Altri elementi che escluderebbero la natura pubblica deriverebbero dal fatto che l'alveo o valletta di cui trattasi non figura né nell'elenco delle acque pubbliche tenuto dalla Provincia di Verona, né in quello pubblicato ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 2161/1919 e del Regolamento n. 1285/1920. Nessuna indicazione si rinverrebbe anche nel catasto e nello strumento urbanistico comunale.

5.4. I ricorrenti sostengono, inoltre, che il Comune di Brenzone sul Garda avrebbe rilasciato i titoli edilizi senza richiedere alcuna autorizzazione idraulica sul presupposto che il corso d'acqua «*non è presente né nel PRG (Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi), né nella Carta Tecnica Regionale, né nella Carta d'Italia, né nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, né nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, né nella cartografia regionale (Rete Idrografica Regionale)*».

6. La Regione Veneto ribadisce che le opere di cui il Comune ha ordinato la demolizione sono state realizzate nella fascia di rispetto dei 10 metri senza che, insieme ai titoli edilizi comunali, fosse stata rilasciata l'autorizzazione in deroga ovvero il nulla osta idraulico. Contesta che la valletta non sia rappresentata come corso d'acqua pubblica e produce la cartografia catastale (sia «*la mappa catastale d'impianto – risalente ai primi anni del 1900*» sia la mappa catastale estratta dal sito dell'Agenzia delle Entrate) dalla quale emergerebbe la natura demaniale della valle (che nelle mappe d'impianto sarebbe indicata «*con una segnatura in doppio tratto con interno azzurro e assenza di numero ma freccia di indicazione della direzione dell'acqua*»). Né il corso d'acqua potrebbe essere considerato come scarico fognario, trattandosi di alveo demaniale ben evidenziato catastalmente nelle mappe d'impianto con scorrimento idrico saltuario, recettore e collettore d'acqua, delimitato da muri d'argine di vecchia data; l'acqua, presente solo in concomitanza degli eventi piovosi, scorre a cielo aperto, il che, dunque, consentirebbe di escludere la natura di scarico fognario della valletta.

7. I due motivi, strettamente connessi, si prestano a una trattazione congiunta.

Essi sono infondati.

7.1. Come noto, l'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904, ha lo scopo di tutelare i corsi



d'acqua, argini ed elementi ripariali, prevedendo, in termini vincolati, il divieto di costruire manufatti entro una determinata fascia di rispetto, la cui ampiezza può essere *«stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località»*; in mancanza di queste, la distanza non può essere *«minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi»*.

Il presupposto dell'applicazione del vincolo è costituito dalla natura demaniale del corso d'acqua. Occorre, quindi, accertare se il greto o valletta nei pressi della quale sono state realizzate le opere e manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione sia annoverabile, o non, tra le acque pubbliche per la cui tutela è applicabile il citato art. 96 del regio decreto n. 523 del 1904.

7.2. Va preliminarmente precisato che, pur trattandosi di una questione relativa alla demanialità delle acque (in linea di principio riservata, ai sensi dell'art. 140, primo comma, lettera *a*), del regio decreto n. 1775 del 1933, alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche quale giudice ordinario specializzato), ciò non comporta il difetto di giurisdizione di questo Tribunale superiore, posto che l'art. 197 del citato regio decreto n. 1775 del 1933 estende la cognizione e i poteri decisori del giudice amministrativo specializzato anche ai casi in cui *«il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 143 della presente legge proponga questioni della natura di quelle indicate nell'art. 140 [...] la cui risoluzione sia necessaria per la decisione del ricorso»*.

7.3. Passando alla controversa questione della natura demaniale, o non, del greto o valletta in prossimità della quale sono stati realizzati i manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione, occorre muovere dalla considerazione del superamento, sul piano normativo, della definizione di "acque pubbliche" contenuta nell'art. 1, primo comma, dell'art. 1 del regio decreto n. 1775 del 1933, incentrata sul concetto di uso dell'acqua per soddisfare un interesse pubblico generale (*«Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse»*), dovendo tenersi conto delle successive modifiche della disciplina legislativa che, a partire dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (abrogato dall'art. 175, comma 1, lettera *u*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e dall'art. 144, comma 1, del citato d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo cui: *«Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato»*), ha stabilito l'appartenenza al demanio idrico di tutte le acque superficiali e sotterranee.

7.4. La definizione è stata ulteriormente precisata dall'art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 (*Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche*), che ha ribadito l'appartenenza allo Stato e al demanio pubblico di tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche se raccolte in invasi o cisterne; escludendo



unicamente «le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne» (comma 2 del citato art. 1).

Ne deriva la conseguenza, già affermata in altre occasioni da questo Tribunale superiore (cfr. T.a.s.p. n. 94 del 2023; n. 89 del 2022), per la quale «a prescindere dall'iscrizione del corso d'acqua nell'elenco, va ricordato che, ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 152/2006 in continuità con il d.p.R. 238/1999, a sua volta attuativo della l. 36/1994, tutti i corsi d'acqua sono pubblici ope legis».

7.5. Pertanto, le ipotesi di acque non demaniali (nel senso di acque appartenenti a privati) sono residuali e - secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione - configurabili solo quando difetta l'idoneità concreta della risorsa al soddisfacimento di interessi di carattere generale, come nei casi di acque piovane raccolte in invasi o cisterne poste al servizio di fondi agricoli o di edifici singoli, oppure le acque termali per uso geotermico (cfr. Cass. S.U. n. 18215/2015).

In particolare, è stato sottolineato come non rilevi nemmeno «l'origine meteorica delle acque, la quale consente di escluderne l'appartenenza al demanio pubblico, ai sensi dall'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, soltanto nel caso [...] in cui le stesse non risultino ancora convogliate in un corso d'acqua o raccolte in invasi o cisterne, ovvero nel caso in cui, rifluendo nella rete fognaria, siano destinate, insieme con i liquami ivi raccolti, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di interesse generale (cfr. Cass., Sez. VI, 5/09/2012, n. 14883; Cass., Sez. I, 11/01/2001, n. 315). Al di fuori delle predette ipotesi, trova infatti applicazione la disciplina introdotta dall'art. 4, comma primo, lett. f), della legge n. 36 del 1994 e poi trasfusa negli artt. 141 e 144 del d.lgs. n. 152 del 2006, la quale, definendo il servizio idrico integrato come "l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue", e disponendo che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato", ha indubbiamente determinato un ampliamento della nozione di acqua pubblica, coerente con la definizione delle acque come "risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà", e con il principio, cui è ispirata la normativa vigente, secondo cui "il loro uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale"» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 aprile 2022, n. 12962).

7.6. In conclusione, rientrano nella nozione di acque pubbliche anche le acque piovane e meteoriche che, sebbene convogliate nella rete fognaria, sfocino su altri corsi d'acqua pubblici, elemento che puntualizza il concreto interesse pubblico che, sul piano sostanziale, sorregge la natura pubblica della risorsa.

8. Nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, la valletta ha la funzione di raccogliere le acque meteoriche che, secondo la portata, hanno come destinazione la rete fognaria o



il lago di Garda (nel quale la valletta sfocia) se la rete fognaria non è in grado di convogliarle. È dirimente, quindi, per affermare la natura demaniale della valletta, la circostanza che le acque siano destinate a confluire, anche se solo in determinate ipotesi, in un corso d'acqua pubblico (il lago di Garda).

Accertata la natura demaniale del corso d'acqua, per la realizzazione delle opere o manufatti era necessario il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi dell'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904, mancante nel caso di specie.

9. Con il terzo motivo, i ricorrenti assumono la illegittimità dell'ordinanza nella parte in cui ha disposto l'applicazione della sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, dal momento che nel caso di specie le opere sono state comunque realizzate conformemente ai titoli edilizi rilasciati dal Comune; e del resto nessuna sanzione è prevista dal regio decreto n. 523 del 1904 per la violazione del vincolo idraulico.

9.1. La censura è infondata.

L'art. 31, comma 4-bis, prevede che l'autorità competente «*constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima*». Il rinvio all'art. 27, comma 2, del medesimo testo unico chiarisce che la sanzione pecuniaria è sempre irrogata quando è ordinata la demolizione «*di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità*»; ipotesi nella quale rientra certamente il fatto di chi realizza le opere in violazione del vincolo idraulico posto dall'art. 96, lettera f), del regio decreto n. 523 del 1904, che costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta.

10. In conclusione, il ricorso va respinto.

11. Le spese giudiziali vanno compensate tra le parti, considerata la peculiarità della controversia, anche in relazione al comportamento dell'amministrazione comunale che ha rilasciato i titoli edilizi senza previamente verificare la compatibilità degli interventi col vincolo idraulico (art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, in base al quale l'amministrazione prima di rilasciare il permesso di costruire, «*acquisisce [...] gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio come previsto*».

**P.Q.M.**

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, decidendo sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.



Compensa tra le parti le spese giudiziali.

Così deciso in Roma dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.

IL RELATORE

Giorgio Manca

IL PRESIDENTE

Antonio Pietro M. Lamorgese

